

CMS Newsletter  
12 Febbraio 2026

# Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2026

Parte III

(Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

# INDICE

1. Incremento dell'imposta sui premi assicurativi RCA inerenti ai rischi infortunio conducente e assistenza stradale (Art. 1, commi 59-64) 2
2. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – c.d. "rottamazione quinquies" (Art.1, commi 82-101) 3
3. Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (Art.1, commi 102-110) 4
4. Liquidazione automatica in caso di omessa dichiarazione IVA (Art. 1, comma 111) 5
5. Ritenuta a titolo d'acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa (Art. 1, commi 112-115) 6
6. Misure di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 1, comma 116) 6
7. Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (Art. 1, commi 117 e 118) 6
8. Contributo sulle spedizioni di provenienza extra-UE di modico valore (Art. 1, commi 126-128) 7
9. Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale (Art. 1, commi 140-142) 7
10. Introduzione del meccanismo di acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (Art. 1, comma 771) 7

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 - S.O. n. 42/L - è stata pubblicata la Legge 30.12.2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026, di seguito indicata come la "Legge" o anche la "Legge di Bilancio" o anche la "Manovra").

Con la presente Newsletter – suddivisa in tre parti per agevolare la lettura – si conclude la panoramica delle principali novità di natura fiscale, con particolare riguardo in questa terza parte a quelle relative alla rottamazione-quinquies, a quelle in materia di accertamento e riscossione, nonché alle modifiche dell'imposta sui premi assicurativi.

Nella titolazione dei diversi paragrafi – e ove non diversamente specificato – si farà riferimento all'articolato normativo di cui si compone la Legge di Bilancio (in particolare, l'articolo 1 si compone di 973 commi). La Legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, salvo diverse decorrenze previste dalle specifiche disposizioni di legge.

## 1. Incremento dell'imposta sui premi assicurativi RCA inerenti ai rischi infortunio conducente e assistenza stradale (Art. 1, commi 59-64)

La Legge introduce alcune modifiche alla legge istitutiva delle imposte sui premi assicurativi<sup>1</sup> specificando, con disposizione di carattere innovativo<sup>2</sup>, che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, soggette ordinariamente all'aliquota del 12,5%, sono comprese anche quelle relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale tanto nel caso in cui queste siano fatte oggetto di polizze separate rispetto alla copertura obbligatoria RCA quanto nel caso in cui siano distintamente indicate nel contratto.

L'intervento normativo produce l'effetto di elevare l'imposta sui premi assicurativi:

- dal 2,5% al 12,5% per le polizze RCA inerenti al rischio infortunio conducente;
- dal 10% al 12,5% per le polizze RCA inerenti al rischio di assistenza stradale.

Coerentemente, l'art. 19 della Tariffa di cui all'Allegato A alla L. 1216/61<sup>3</sup> viene modificato per ricoprendere espressamente dette coperture<sup>4</sup>.

Al fine di salvaguardare la prassi pregressa, con una norma di interpretazione autentica - avente dunque carattere retroattivo - la Legge specifica che nella nozione "*altri rischi inerenti al veicolo o al natante*", già presente nel testo previgente, non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all'assistenza stradale nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Per evitare che la maggiore imposta dovuta dalle imprese assicurative venga interamente fatta gravare sui consumatori finali, la Legge stabilisce inoltre che dette imprese debbano riconoscere ai contraenti, a riduzione dei premi, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta per effetto delle nuove disposizioni.

Onde consentire agli operatori di adeguarsi, la Legge ha infine stabilito che, in deroga alla

<sup>3</sup> Analoga modifica è apportata all'art. 19 della Tabella A dell'Allegato 1 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al D.lgs. n. 174/2024.

<sup>4</sup> In assenza di detta modifica normativa, dette coperture, ove indicate in maniera distinta, potevano difatti essere ricondotte, rispettivamente, all'ipotesi di rischio contro le disgrazie accidentali (soggette all'aliquota del 2,5%, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa di cui all'Allegato A alla L. 1216/61) ovvero all'ipotesi di rischio di assistenza stradale (soggette all'aliquota del 10%, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa di cui all'Allegato A alla L. 1216/61).

<sup>1</sup> L. n. 1216/1961.

<sup>2</sup> La Legge, in particolare, interviene modificando l'art. 1 bis della L. n. 1216/1961. Per espressa previsione normativa, è altresì modificato coerentemente l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al D.lgs. n. 174/2024.

disciplina ordinaria, l'imposta dovuta sui premi relativi ai rischi infortunio conducente e assistenza stradale incassati nei primi 5 mesi del 2026 dovrà essere versata entro il 30.06.2026.

Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti dei contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 01.01.2026.

## 2. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – c.d. "rottamazione quinques" (Art.1, commi 82-101)

La Legge introduce una nuova rottamazione delle cartelle (c.d. "rottamazione quinques") che consente ai contribuenti di definire, in via agevolata, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 01.01.2000 e il 31.12.2023.

Il beneficio consiste nello stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli, oltre agli interessi di mora ex art. 30 del DPR n. 602/73 e dei compensi di riscossione, con possibilità di estinguere i debiti mediante corresponsione delle sole somme dovute a titolo di capitale, oltre al rimborso delle spese esecutive e dei costi di notifica delle cartelle di pagamento.

Rispetto alle precedenti edizioni, l'ambito della rottamazione quinques è tuttavia circoscritto ai soli carichi relativi ad omessi versamenti di imposte sui redditi/IVA e contributi INPS dichiarati e non versati.

Più precisamente, la rottamazione quinques è fruibile con riferimento alle ipotesi di:

- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- liquidazione automatizzata e di controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 nonché agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72;
- omesso versamento di contributi INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada<sup>5</sup>

Sono ammessi al beneficio anche coloro che hanno già aderito a una precedente rottamazione ma siano decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della rottamazione quinques.

La Legge, invece, esclude dalla nuova misura i debiti che, pur rientranti nell'ambito applicativo della rottamazione quinques, sono già ricompresi in piani di pagamento avviati a seguito dell'adesione alla rottamazione quater per i quali, alla data del 30.9.2025, il contribuente risulti in regola con i pagamenti.

Nella rottamazione dei ruoli sono altresì compresi carichi in relazione ai quali è pendente una procedura concorsuale, di composizione negoziata della crisi o di sovradebitamento.

Per agevolare i contribuenti, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

La domanda di adesione alla rottamazione quinques va presentata entro il 30.4.2026, in via telematica, secondo le modalità indicate dall'agente della riscossione, sempre sul proprio sito internet istituzionale.

Entro il 30.6.2026, l'agente della riscossione, in base alla domanda presentata, provvederà quindi a liquidare gli importi dovuti per la definizione ed a comunicarli al contribuente.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 ovvero, in base a quanto indicato in sede di domanda, in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (9 anni), la prima delle quali scadente il 31.7.2026 con applicazione di interessi in misura pari al 3% annuo sulle rate successive alla prima a decorrere dal 1.8.2026.

La presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai carichi che ne formano oggetto, determina i seguenti effetti:

- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere adottate nuove misure cautelari (e.g. fermo amministrativo e ipoteca);

<sup>5</sup> In tal caso il beneficio consiste nello stralcio di interessi e maggiorazioni di legge.

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza stabiliti in favore dell'agente della riscossione;
- sono sospesi gli obblighi di pagamento relativamente a piani di rateizzazione già in essere per effetto di precedenti dilazioni;
- è inibito il blocco dei pagamenti dei crediti vantati nei confronti della PA, in deroga all'art. 48-bis del DPR n. 602/73<sup>6</sup>;
- non si applicano le limitazioni relative ai rimborsi d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, in deroga all'art. 24-ter del DPR n. 602/73<sup>7</sup>;
- sono disapplicate le limitazioni al rilascio del DURC, al ricorrere degli ulteriori presupposti di legge.

La Legge prevede inoltre che il pagamento della prima o unica rata degli importi dovuti per la definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato pagamento delle somme in unica soluzione ovvero, in caso di rateizzazione di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano di dilazione, il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata con riemersione del debito originario, detratto quanto già versato, e riavvio delle ordinarie attività di riscossione coattiva.

---

6 La norma citata prevede che, in caso di pagamenti di somme dovute da parte della PA, quest'ultima sia tenuta a previamente verificare se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso positivo, a sospendere il pagamento in suo favore comunicando la circostanza all'agente della riscossione affinché questi possa intraprendere le procedure esecutive.

7 La norma citata prevede che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivo di interessi, l'Agenzia delle entrate verifichi se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, a proporre la compensazione delle somme al contribuente. In caso di rifiuto le somme vengono congelate e messe a disposizione dell'agente della riscossione per l'avvio delle procedure esecutive.

Laddove i carichi oggetto di definizione siano oggetto di contenziosi pendenti, il debitore ne dà comunicazione all'agente della riscossione nella domanda di adesione e si impegna a rinunciare ai relativi giudizi. In attesa che sia effettuato il pagamento della prima o unica rata, il contribuente può dunque chiedere che il processo venga sospeso, dietro presentazione della domanda di adesione. A fronte della presentazione dell'attestazione del versamento della prima o unica rata, il processo si estingue e perdono efficacia le sentenze di merito e i provvedimenti pronunciati nel corso del processo che non siano già passati in giudicato.

### 3. Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (Art.1, commi 102-110)

La Legge introduce, in via sistematica, la facoltà per le Regioni e gli enti locali di adottare autonomamente, mediante leggi regionali o regolamenti locali, forme di definizione agevolata dei tributi di propria spettanza, con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali, nonché delle entrate di natura patrimoniale, anche quando i predetti tributi o entrate siano già oggetto di accertamento o quando risulti già instaurato il contenzioso cui è parte l'ente territoriale<sup>8</sup>.

Ferma restando l'osservanza dei principi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 Cost., nonché il rispetto dell'equilibrio dei bilanci degli enti locali, tali misure di definizione agevolata possono prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni applicabili e degli interessi in caso di inadempimenti tributari a condizione che il contribuente provveda al pagamento delle somme dovute entro un termine fissato dall'ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sul proprio sito istituzionale.

---

8 Per coerenza sistematica la Legge abroga l'art. 13 della L. n. 289/2002 limitatamente alla facoltà per Regioni, Province e Comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei tributi di loro competenza.

#### 4. Liquidazione automatica in caso di omessa dichiarazione IVA (Art. 1, comma 111)

La Legge interviene sul testo del DPR n. 633/1972 inserendo il nuovo art. 54-bis. 1 con il quale viene introdotto un meccanismo di controllo automatizzato e di liquidazione automatica dell'IVA dovuta in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale.

In sostanza, si prevede che, in caso di omessa dichiarazione IVA, l'Agenzia delle Entrate, entro i termini ordinari di accertamento (ossia entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata)<sup>9</sup>, possa provvedere a liquidare il tributo sulla scorta dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").

Nella liquidazione dell'imposta non si dovrà tener conto di eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione validamente presentata relativa all'anno precedente quello oggetto di controllo automatizzato mentre saranno in ogni caso scomputati i versamenti effettuati.

All'ipotesi della dichiarazione IVA omessa è equiparata la dichiarazione annuale IVA che, seppure formalmente presentata, risulti priva dei quadri dichiarativi indispensabili alla liquidazione dell'imposta dovuta (in sostanza, i quadri VE e VF).

Sotto il profilo procedurale la Legge prevede un meccanismo pressoché analogo a quello già vigente nelle altre ipotesi di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato (c.d. avviso bonario).

In sostanza, il contribuente entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, può fornire eventuali osservazioni e chiarimenti per l'eventuale riesame in autotutela ovvero provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo d'imposta, oltre interessi in misura pari al 3,5%<sup>10</sup>, e sanzioni ridotte in misura pari ad 1/3 (ossia in misura pari al 40% del tributo liquidato in via automatizzata)<sup>11</sup>.

9 cfr. art. 57 del DPR n. 633/1972.

10 cfr. DM 21 maggio 2009.

11 Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 471/1997, la sanzione ordinariamente prevista per l'ipotesi di omessa dichiarazione IVA è pari al 120% della maggiore IVA accertata.

In caso di parziale accoglimento delle osservazioni e rideterminazione degli importi dovuti, il termine di 60 giorni per definire in via agevolata la comunicazione, con riduzione delle sanzioni a 1/3, decorre nuovamente dalla nuova comunicazione degli importi rideterminati. In caso di diniego, il contribuente che voglia fruire della riduzione delle sanzioni, è invece tenuto al pagamento degli importi entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione originaria.

Il mancato pagamento nei termini appena riferiti, comporta l'iscrizione delle somme a ruolo e l'affidamento dei carichi all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante notifica della cartella di pagamento.

La legge, inoltre, esclude espressamente la possibilità di estinguere la pretesa erariale mediante compensazione con altri crediti d'imposta, sia a fronte della comunicazione dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle entrate sia a fronte della notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione, rispettivamente ai sensi degli artt. 17 del D.lgs. n. 241/1997 e dell'art. 31 del DL n. 78/2010<sup>12</sup>.

Infine, la Legge preclude espressamente, nel caso in cui sia comunicato l'esito della liquidazione ai sensi della norma in discorso, la possibilità per il contribuente di presentare tardivamente la dichiarazione IVA e di invocare la sanzione ridotta, pari al 75% dell'imposta dovuta, prevista dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 471/97.

In base a quanto chiarito dalla Relazione illustrativa, la nuova disciplina troverebbe applicazione anche con riferimento alle annualità per le quali, alla data di entrata in vigore della Legge, non sia ancora spirato il termine di accertamento previsto dall'art. 57 del DPR n. 633/72.

12 Merita evidenziare che la Legge non ha previsto la possibilità di ricorrere alla rateazione delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatico come in genere si prevede, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997, per le ipotesi di controllo automatizzato emesso ai sensi degli artt. 36 bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1973, relativamente alle dichiarazioni annuali validamente presentate.

## 5. Ritenuta a titolo d'acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa (Art. 1, commi 112-115)

Con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il presidio contro l'omessa dichiarazione dei redditi e contro l'omesso o insufficiente versamento di imposte regolarmente dichiarate, la Legge interviene sull'art. 25, comma 1, del DPR n. 600/73 e sull'art. 38, comma 1 del D.lgs. n. 33/2025 introducendo, a decorrere dai pagamenti effettuati dal 1.01.2028, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sui redditi nella misura dello 0,5% sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni di beni rese nell'esercizio di imprese da soggetti residenti ovvero da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. A partire dal 1.1.2029, l'aliquota sarà innalzata all'1%.

Sul piano operativo, la ritenuta dovrà essere effettuata al momento del pagamento delle fatture riferite a transazioni B2B (con ciò restando escluse dall'ambito applicativo le operazioni rese nei confronti di consumatori finali che non agiscono come sostituti d'imposta).

Rimangono altresì escluse dall'applicazione della ritenuta le prestazioni e le cessioni rese da contribuenti che, al momento dell'incasso:

- abbiano aderito al concordato preventivo biennale introdotto dal D.lgs. n. 13/2024, oppure
- rientrino nel regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del D.lgs. n. 128/2015<sup>13</sup>.

La Legge prevede inoltre che tale disciplina non trova applicazione in relazione ai pagamenti già assoggettati alla ritenuta dell'11% operata da banche e Poste Italiane ai sensi dell'art. 25, comma 1, del DL n. 78/2010 (trattasi, in particolare, dei bonifici disposti per fruire di oneri deducibili o detraibili)<sup>14</sup>.

13 Dette ipotesi di esonero troverebbero giustificazione nell'elevato livello di affidabilità fiscale che caratterizza tali soggetti e nella conseguente riduzione del rischio di inadempimento.

14 Ugualmente, la nuova disposizione non dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle prestazioni o cessioni già soggette a ritenuta in base a previsioni specifiche (ad esempio, le provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia,

## 6. Misure di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 1, comma 116)

Con l'obiettivo di rafforzare il contrasto alle indebite compensazioni, la Legge abbassa da 100.000 a 50.000 euro la soglia oltre la quale è vietata la compensazione tramite modello F24 in presenza di ruoli scaduti affidati all'agente della riscossione<sup>15,16</sup>.

Si rammenta che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori alla soglia di legge, i cui termini di pagamento siano scaduti e per i quali siano ancora dovute somme o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite modello F24 fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

## 7. Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (Art. 1, commi 117 e 118)

Per finalità di analisi del rischio e di controllo fiscale, e al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, la legge prevede un ampliamento dei poteri informativi dell'Agente della riscossione consentendo a quest'ultimo di attingere e di utilizzare i dati della fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, l'Agenzia delle entrate-Riscossione potrà analizzare i dati relativi alle somme dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre

---

mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari di cui all'art. 25-bis, DPR n. 600/73), nonché in relazione ai contribuenti espressamente esclusi dall'obbligo di ritenuta per effetto di apposite previsioni di legge (ad esempio, i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014).

15 Tale divieto, previsto all'art. 37 comma 49-quinquies del DL n. 223/2006, è stato dapprima introdotto dall'art. 1 comma 94 della L. n. 213/2023 e infine sostituito dall'art. 4 comma 2 del DL n. 39/2024. Coerentemente, la Legge modifica l'analogia previsione di cui all'art. all'art. 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al D.lgs. n. 33/2025.

16 Per un'illustrazione più completa della disciplina si veda CMS Newsletter del 10 gennaio 2024 su "Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2024 - Parte II - (Legge 30 dicembre 2023, n. 213)".

precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti dello stesso cessionario o committente.

Le modalità di attuazione di dette procedure di scambio di informazioni sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge.

#### **8. Contributo sulle spedizioni di provenienza extra-UE di modico valore (Art. 1, commi 126-128)**

La Legge istituisce un contributo fisso di 2,00 euro applicabile alle importazioni di beni in arrivo da Paesi extra-UE con valore dichiarato in Dogana pari o inferiore a 150,00 euro, comprese le spedizioni “simultanee” dallo stesso speditore allo stesso destinatario quando queste siano coperte da un unico contratto di trasporto<sup>17</sup>. Il contributo – che prescinde dalla tipologia di transazione (B2C, B2B o P2P) – diventa esigibile all’atto dell’importazione definitiva ed è riscosso dagli uffici doganali.

La misura è efficace dal 1.1.2026 e, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane<sup>18</sup>, si applica alle dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire da tale data.

Ai fini della determinazione del valore in Dogana nelle dichiarazioni ordinarie, si applica il criterio del valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, normalmente documentato dalla fattura di vendita e soggetto agli adeguamenti previsti dal Codice doganale UE. In caso di un unico acquisto frazionato in più spedizioni, il contributo di 2,00 euro trova applicazione distinta per ciascuna spedizione<sup>19</sup>.

---

17 Sul piano unionale, il prelievo ha la natura di contributo destinato a coprire costi amministrativi connessi agli adempimenti doganali per le spedizioni di modico valore, coerentemente con il Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013).

18 cfr. circolare ADM n. 37 del 30 dicembre 2025.

19 cfr. circolare ADM n. 4 del 5 febbraio 2026.

#### **9. Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale (Art. 1, commi 140-142)**

La Legge interviene sulla disciplina della ritenuta alla fonte applicabile alle provvigioni derivanti da rapporti di intermediazione commerciale, ampliandone l’ambito soggettivo.

A tal fine, l’art. 25-bis del DPR n. 600/73 e l’art. 39, comma 5, del D.lgs. n. 33/2025 vengono modificati attraverso l’eliminazione del regime di esonero dalla ritenuta per le provvigioni corrisposte a decorrere dal 01.03.2026: (i) alle agenzie di viaggio e turismo; (ii) agli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; (iii) e agli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente a tali imprese.

Tale ampliamento si pone in continuità con l’eliminazione del regime di esonero precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2024<sup>20</sup> nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese dagli stessi direttamente alle imprese di assicurazione.

#### **10. Introduzione del meccanismo di acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (Art. 1, comma 771)**

Intervenendo sul “codice delle assicurazioni private”, la Legge introduce<sup>21</sup> l’obbligo di versare, entro il 16 novembre di ogni anno, un acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (cd. “contributo SSN”) pari all’85% di quanto dovuto per l’anno precedente.

L’aconto corrisposto nel mese di novembre potrà poi essere scomputato, a decorrere dal successivo mese di febbraio, dai versamenti dovuti nell’annualità seguente<sup>22</sup>.

---

20 Art. 1, commi 88-90 della L. 213/2023. Si veda a tal riguardo CMS Newsletter del 9 gennaio 2024 su “Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2024 - Parte I - (Legge 30 dicembre 2023, n. 213)”

21 Attraverso una modifica dell’art. 334, comma 3, del D.lgs. 209/2005 (“codice delle assicurazioni private”).

22 In sostanza, anche in relazione al detto contributo SSN, la Legge ha inteso estendere il meccanismo dell’aconto e dello scomputo dai versamenti mensili effettuati nell’annualità successiva già previsto, in via ordinaria, per la liquidazione dell’imposta sui premi assicurativi.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

**Luca Vincenzi**

[luca.vincenzi@cms-aacs.com](mailto:luca.vincenzi@cms-aacs.com)

**Davide Landa**

[davde.landa@cms-aacs.com](mailto:davde.landa@cms-aacs.com)

**Federica Monaco**

[federica.monaco@cms-aacs.com](mailto:federica.monaco@cms-aacs.com)



Roma  
Via Agostino Depretis, 86  
00184  
T - +39 06 478151

Milano  
Galleria Passarella, 1  
20122  
T - +39 02 89283800



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.  
[cms-lawnow.com](http://cms-lawnow.com)

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bengaluru, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Chennai, Cologne, Dubai, Dublin, Duesseldorf, Ebene, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Gothenburg, Gurugram, Hamburg, Hong Kong, Hyderabad, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Mumbai, Munich, Muscat, Nairobi, New Delhi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Silicon Valley, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Sydney, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.